

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di GROSSETO

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Giudice di Pace di Grosseto dott. Marco Lotti, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1940/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili.

Promossa da:

XXXXXXXX, nato a XXXXXXXX, residente a XXXXXXX, c. f. XXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso, dall'avv. XXXXXXXXXXXX c. f. XXX XXX XXX xxxxx, presso il cui studio ad - XXXXXX, via XXXXXXX, XX è elettivamente domiciliato, ricorrente.

Contro:

Ufficio Territoriale del Governo di Grosseto in p. del suo l. r. pro t., rappresentato e difeso dal dott. XXXXXXXXXXXXXXXX, resistente.

Oggetto: ricorso avverso verbale n. 130673XXX della stazione carabinieri di XXXXXXXXXXXXXXXX e decreto fasc. n. XXXX/2019 del XX.XX.2019 del Prefetto di Grosseto. Conclusioni del ricorrente: annullare, per le ragioni sopra esposte, il verbale di contestazione n. 130673XXX del 12/07/2019 emesso dalla Stazione Carabinieri di XXXXXXXXXXXXXXXX, e per l'effetto archiviare la sanzione, principale e accessoria, irrogata al Sig. XXXXXXXXXXX. In via subordinata: in denegata ipotesi di non accoglimento del presente ricorso, mantenere l'importo del verbale al minimo edittale; in denegata ipotesi di non accoglimento del presente ricorso, riportare la durata della sospensione della patente al minimo edittale.



Conclusioni del resistente: conferma della ordinanza di sospensione patente; nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, si chiede la compensazione delle spese.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il ricorrente ha proposto ricorso - in qualità di conducente e proprietario, responsabile in solido ex art. 196 c.d.s. del veicolo Alfa Mito targa XXXXXX, - avverso l'impugnato verbale, redatto in data 12.7.2019, per violazione dell'art. 186, comma 2, lettera a) c.d.s. nonché avverso il conseguente provvedimento n. XXX, del XX.XX.2019, di sospensione della patente di guida emesso dal Prefetto di Grosseto.

Eccepiva, tra l'altro, la inattendibilità dello strumento utilizzato come elemento probatorio (Etilometro modello Draeger tipo alcoltest 7110 MK III serie ARB0044).

Depositava, insieme a numerosa documentazione, una relazione peritale redatta dal dott. Giorgio Marcon.

Si costituiva l'UTG di Grosseto, contestando la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, depositando documentazione.

Veniva ammessa prova per testi del perito Marcon, il quale precisava come l'apparecchiatura utilizzata non fosse stata sottoposta alla manutenzione di cui all'art. 8 del D. M. 196/90.

L'art. 379, comma 8 del d.P.R. 16.12.1992, n. 495 stabilisce che: "Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione)), di concerto con il Ministero della sanità'. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso."



L'art. 3 del D. M. 22 maggio 1990, n. 196, stabilisce che: "I singoli apparecchi prima della loro immissione in uso e periodicamente, devono essere sottoposti a verifiche e prove secondo norme e procedure stabilite dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione d'intesa con il Ministero della sanità".

Come si evince, inoltre, dall'allegato (art. 9), al D. M. citato, un libretto metrologico deve accompagnare ogni etilometro, nel libretto deve essere riportata l'identificazione dell'etilometro, le operazioni ed i risultati dei controlli regolamentari relativi allo strumento.

Nel verbale in oggetto si dà atto che, il modello di alcoltest utilizzato risulta omologato e revisionato il 1.4.2019 come da documentazione allegata; nel verbale non risulta che lo stesso sia stato sottoposto alle verifiche e prove periodiche, previste dalle norme di cui sopra; non risulta neppure che tali controlli siano stati riportati nel libretto meteorologico di cui all'allegato (art. 9), del ridetto D. M., non avendo l'UTG di Grosseto depositato né in copia, né in originale il libretto in questione.

L'UTG non ha neppure depositato la documentazione allegata al verbale, da cui si evincerebbe, secondo le indicazioni contenute nel verbale, che il modello di alcoltest utilizzato sia stato revisionato il 1.4.2019.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1921 del 24.1.2019, (in motivazione), ha stabilito:

“... In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto



provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.

Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità forniate del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. s.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass. n. 4898/2015).

In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.

Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo; al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 recitano: "Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente"). Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza



degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria. Infatti, nell'inquadrare complessivamente le preventive caratteristiche di cui deve essere dotato l'apparecchio dell'etilometro utilizzato dagli organi di polizia stradale in funzione della configurazione della piena attendibilità della correlata attività di accertamento, bisogna porre riferimento, in via principale, alla disciplina risultante dal cit. D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379, dedicato, per l'appunto, alla "guida sotto l'influenza dell'alcool".

In particolare, dai commi 5, 6, 7 e 8 di tale disposizione normativa, si desume che: a) gli etilometri devono (in tal senso recita testualmente la norma, donde la necessità dell'osservanza di un vero e proprio obbligo di conformazione) rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro della Sanità (comma 5); b) essi sono soggetti alla preventiva omologazione da parte della Direzione generale della M.T.C. che vi provvede sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicolo (C.d. CSRPAD) in modo tale da verificarne la rispondenza ai requisiti prescritti (comma 6); c) i medesimi apparecchi, prima della loro concreta utilizzazione, devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il citato CSRPAD, da cui deriva la necessità della loro sottoposizione ad una visita preventiva (comma 7) secondo le procedure stabilite dallo stesso Ministero dei Trasporti, che si risolve, in effetti, nella C.d. taratura obbligatoria annuale, il cui esito positivo deve essere annotato sul libretto dell'etilometro, con la precisazione che, in caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso (comma 8).

Questo complesso normativo deve essere, poi, raccordato con le prescrizioni relative al disciplinare tecnico richiamato dal comma 5 dell'esaminato D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379, che venne precedentemente approvato con decreto del Ministero dei Trasporti n. 196 del 22 maggio 1990. Esso sancisce - all'art. 4 - che ogni etilometro deve essere accompagnato dal libretto metrologico che contiene i dati identificativi dell'apparecchio misuratore (costruttore, matricola, conformità, omologazione) e la registrazione delle operazioni di controllo subite dall'apparecchio presso il Centro prove del Ministero dei trasporti. Inoltre, risulta previsto - all'art. 2, comma 2 - che gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti dall'allegato tecnico allo stesso decreto; all'art. 3, comma 2, che i singoli apparecchi prima della loro immissione in uso e periodicamente, devono essere sottoposti a verifiche e prove (secondo norme e procedure stabilite dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione d'intesa con il Ministero della sanità); -all'art. 5 che i dispositivi di regolazione degli etilometri con riferimento, in particolare, a quelli di taratura dello zero e di calibrazione non possono essere accessibili agli utilizzatori e vanno protetti mediante sigilli o

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is fluid and cursive, starting with a large loop and ending with a horizontal stroke.

sistemi equivalenti: al riguardo si aggiunga che l'allegato al D.M., art. 2, comma 10, dispone che l'apparecchio deve essere dotato di dispositivo che permette di verificare se lo strumento resti calibrato. E', poi, importante mettere in risalto come lo stesso allegato, art. 3, comma 8, (intitolato "Verifica di buon funzionamento") stabilisca che: La verifica del buon funzionamento dello strumento comprende, in particolare: - la verifica di un numero soddisfacente di elementi interni dello strumento; - la verifica del giusto svolgimento del ciclo di misura; - la verifica della giusta calibratura. Gli strumenti devono procedere automaticamente alla verifica del buon funzionamento prima di ogni misura visualizzandone il risultato e dopo ogni misura che abbia portato ad un risultato superiore al valore massimo consentito. Il risultato della misurazione deve essere fornito soltanto dopo la verifica del buon funzionamento. Quando una anomalia, un difetto o un segnale di errore sono rilevati, particolarmente in sede di controllo di buon funzionamento, lo strumento non deve fornire un risultato che possa essere considerato valido.

Pertanto, alla luce del descritto e dettagliato coacervo normativo, è evincibile che la effettiva legittimità dell'esecuzione dell'accertamento mediante etilometro non può prescindere - come prospettato dal ricorrente ed invece escluso dal giudice di appello - dall'osservanza di appositi obblighi formali, dalla cui violazione può discendere l'invalidità dell'accertamento stesso, quali, in particolare, l'attestazione - all'atto del controllo - dell'avvenuta preventiva sottoposizione dell'apparecchio alla prescritta ed aggiornata omologazione oltre che alla indispensabile corretta calibratura (da riportare sul libretto di accompagnamento), tali da garantire l'effettivo "buon funzionamento" dell'apparecchio e, quindi, la piena attendibilità del risultato conseguito attraverso la sua regolare utilizzazione. Da ciò deriva che il verbale di accertamento deve contenere anche per garantire l'effettività della trasparenza dell'attività compiuta dai pubblici ufficiali - l'attestazione dei dati relativi allo svolgimento dei suddetti adempimenti in modo tale da garantire la controllabilità della legittimità della complessiva operazione di accertamento. Ed è indubbio che l'onere della prova circa il completo assolvimento dell'espletamento della evidenziata attività preventiva strumentale ai fini della legittimità - e, quindi, della piena attendibilità - dell'accertamento non può che competere all'opposta Pubblica Amministrazione, siccome attinente al fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria costituente oggetto del giudizio di opposizione instaurato o ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 60 ai sensi dell'art. 7. Del resto, il percorso logico e l'esito delle illustrate argomentazioni - fondate, come visto, nelle previsioni del diritto positivo - trovano supporto anche nel principio - valorizzabile in senso generale (ancorché riferito alla legittimità o meno dell'attività di accertamento mediante lo strumento di rilevamento elettronico della velocità) - fissato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 113 del 2015, con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 l'art. 45, comma

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes, positioned to the right of the main text block.

6 (cod. strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Secondo il Giudice delle leggi, la disposizione censurata, così come risultante dall'interpretazione del "diritto vivente" sviluppatosi in merito (nel senso, cioè, di esonerare i soggetti utilizzatori dall'obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura delle apparecchiature impiegate nella rilevazione della velocità), deve ritenersi contraria, infatti, con il principio di razionalità, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza, sia nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione. In particolare, il richiamo della Corte costituzionale al canone di "razionalità pratica" è stato effettuato per affermare che "qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione", eventualità queste che rendono intrinsecamente irragionevole l'esonero delle apparecchiature da verifiche periodiche. E', infatti, proprio l'affidabilità dell'omologazione e la taratura di detti apparecchi a giustificare, in considerazione delle esigenze di tutela della sicurezza stradale, che le risultanze degli stessi costituiscono fonte di prova della violazione, senza che l'inerente onere probatorio (pressochè diabolico) di dimostrare il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura possa gravare sull'automobilista dando luogo ad una presunzione (quasi assoluta) in danno dello stesso. Il corretto bilanciamento - secondo il Giudice delle leggi - delle esigenze coinvolte richiede, quindi, perchè possa farsi "ragionevole affidamento" sugli apparecchi in questione (e, nel caso esaminato dai giudici della Consulta, sugli autovelox), precise garanzie in ordine alla custodia ed alla permanente funzionalità delle apparecchiature e, quindi, la sottoposizione delle stesse a "verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. L'impianto argomentativo fatto proprio dalla Corte costituzionale è opportunamente ispirato ad evidente buon senso e alla concretizzazione della tutela del generale principio di affidamento dell'utente nell'attività della P.A., tradotto in principi giuridici attraverso il canone di razionalità, enunciato e coniugato in modo chiaro allo scopo di realizzare un ragionevole bilanciamento dell'interesse a garantire un elevato livello di tutela della sicurezza, ma anche i diritti del cittadino, che non può certo rimanere esposto ad un'incontrollabile attività della P.A. per il tramite dei suoi organi accertatori, profilandosi incomprensibile ed ingiustificabile la mancata previsione di controlli periodici degli apparecchi, da cui deriva in modo consequenziale - l'obbligo per gli agenti preposti all'accertamento di attestare appositamente che le relative attività preventive siano state regolarmente compiute, secondo le prescrizioni imposte dalla legge.

Da tanto deriva l'affermazione del principio di diritto (al quale dovrà conformarsi il giudice di rinvio) secondo cui, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata ispirata ai principi C.d.S. 1992 sono tenuti all'assolvimento dei predetti obblighi di preventiva verifica della regolare sottoposizione dell'apparecchio da adoperare per l'esecuzione dell'alcooltest ai prescritti adempimenti della regolare omologazione e calibratura (ovvero

taratura) cui si correla l'obbligo della necessaria attestazione della loro verifica nel verbale di contestazione. Di conseguenza, nella causa in questione, sussiste la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. poichè la competente P.A. poteva e doveva fornire la prova degli adempimenti sopraindicati, avendone il B. prospettato la mancanza nell'opposto verbale di accertamento della predetta violazione amministrativa”.

Tenuto conto del precedente di cui subito sopra, atteso che l'onere della prova

- in considerazione delle contestazioni sollevate dal ricorrente - della calibratura o taratura annuale dell'apparecchiatura (secondo la terminologia usata dalla Corte di Legittimità nella ridetta ordinanza), nonché della annotazione di tale operazione nel libretto metrologico, era a carico di parte resistente e preso atto, come già detto, che l'UTG non si è curato di depositare la documentazione asseritamente allegata al verbale (giusta menzione nel verbale stesso), il ricorso merita accoglimento mancando prove sufficienti per affermare la responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine al fatto contestato in quanto, stante la mancanza di "tale documentazione", non è certa la attendibilità delle misurazioni effettuate con l'apparecchiatura alcoltest - 71 IO, MK III, serie ARB0044 - nel caso di specie.

Attesa la particolare questione sottoposta all'esame del Giudicante, si ritiene di dover compensare per intero le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Grosseto definitivamente decidendo accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale 130673XXX della stazione dei carabinieri di XXXXX, nonché il decreto del 22.7.2019 del Prefetto di Grosseto, fasc. n. 2140/2019; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Grosseto, il 2 marzo 2020

Il Giudice di Pace dott. Marco Lotti

